

**ILARIA PAGNI**

*Professore ordinario di diritto processuale civile  
Università di Firenze*

## **TRA REGOLE DEL PROCESSO CIVILE E CONSIGLI DI BUONA SCRITTURA**

1. Nel *Teeteto* Platone fa dire a Socrate che gli oratori sono schiavi, perché parlano sempre con affanno, incalzati dalla clessidra, mentre i filosofi sono liberi, perché possono parlare quanto vogliono. Trascorsi oltre due millenni il principio di sinteticità rischia di produrre il medesimo effetto.

Se però si ha chiaro che *“l'essenza della sinteticità, prescritta dal codice di rito, non risiede nel numero delle pagine o delle righe in ogni pagina, ma nella proporzione tra la molteplicità e la complessità delle questioni dibattute e l'ampiezza dell'atto che le veicola”* (Cons. Stato, sez. III, 12 giugno 2015, n. 2900), vengono meno molti dei timori che si possono nutrire verso questa ulteriore “gabbia” del linguaggio. Sintesi, infatti, non significa brevità ad ogni costo, ma solo capacità dell'autore del testo di dominare la complessità.

L'esigenza di stringatezza, comunque, è tiranna. Chi scrive avverte sempre più pressante su di sé il peso di un rasoio che, come quello di Occam, impone di non utilizzare più parole di quelle necessarie a proporre un'argomentazione, quando quelle iniziali siano sufficienti.

Si va così alla ricerca di una tecnica di redazione che risponda all'esigenza di non affaticare il lettore (soprattutto il giudice) e al tempo stesso di convincerlo della bontà della tesi sostenuta.

L'equilibrio va cercato nel punto di incontro tra principi ugualmente stringenti: da un lato la sintesi, intesa come eliminazione degli argomenti superflui, e la concisione, come eliminazione delle parole superflue, dall'altro, la necessità di prendere posizione su tutti gli argomenti avversari e, nel caso delle impugnazioni, individuare con esattezza i capi di pronuncia impugnati contrastando, una per una, le ragioni addotte dalla sentenza.

2. Ma è possibile dare dei consigli su come scrivere gli atti di parte in modo chiaro e sintetico?

Chi scrive una citazione, un ricorso, una memoria, è libero o nel codice processuale ci sono regole che condizionano la lunghezza degli atti, la qualità della scrittura e il modo di presentare gli argomenti?

E poi: la particolare dimensione del processo (un mondo a parte, in cui si abbandonano le regole e i comportamenti della vita reale, si calcola diversamente il tempo, si indossano abiti di scena come la toga e il tocco, e i fatti sono solo quelli che le parti portano in causa e che risultano dall'istruzione probatoria) impone anche un linguaggio diverso ai soggetti sul proscenio, o consente una libertà nelle forme di espressione quale quella dello scrittore di romanzi?

3. La suddivisione dei ruoli discorsivi è imposta al processo dalla procedura, che introduce nel processo una struttura triangolare: Aulo Agerio afferma, Numerio Negidio nega, e il giudice *ius dicit*. Peraltro, data l'omologia dei ruoli simmetrici dei difensori, le forme della retorica sono due, la retorica dell'avvocato e quella del giudice.

La retorica dell'avvocato è stretta tra l'essere una retorica della persuasione, e il dover apparire come fondata su dati di fatto e di diritto obiettivi. Da qui uno stile assertivo, che non faccia dubitare dell'esistenza del diritto fatto valere (o, visto dal lato del convenuto, della sua

inesistenza), quasi come se quello del difensore fosse un discorso scientifico, anziché un discorso cognitivo.

Ma in realtà l'agire del difensore è un agire strategico, fatto di persuasione. La persuasività del ragionamento giuridico non poggia solo sulla bontà degli enunciati, ma anche sulla organicità con cui il ragionamento è stato impostato, sulla coerenza interna dello stesso, e sull'efficacia dell'esposizione. Un'efficacia che nel diritto è più difficile da raggiungere nello scrivere che nel parlare. Eppure il processo civile è un processo essenzialmente scritto, fatto di studio delle carte. Le carte entrano ed escono insieme ai fascicoli ad ogni nuova udienza e l'udienza è spesso un momento puramente rituale, in cui i tempi stretti previsti dal calendario e la quantità di cause da trattare non sempre consentono agli avvocati di rappresentare oralmente quella storia coerente e persuasiva che il giudice possa condividere e recepire nella sentenza.

L'oralità, intesa come rapporto immediato tra i giudici, le parti e i loro difensori, appare sempre più lontana. Dunque tutto (o molto) è affidato alla capacità espressiva dell'autore dell'atto scritto, che nello scrivere deve fare i conti con la necessità di esporre "quanto basta" (*quantum satis est*), se vuole essere sintetico, senza dimenticare però "quanto bisogna" (*quantum opus est*).

4. A chi voglia provare a coniugare sinteticità, completezza e chiarezza espositiva, è utile ricordare innanzitutto la necessità di una previa organizzazione degli argomenti: quella che, nel sistema della *Retorica* di Aristotele, poi ripreso da Cicerone e Quintiliano, viene definita con un termine – *dispositio* o *τάξις* – che indica l'ordine di schieramento dell'esercito per la battaglia e che proprio per questo è passato a significare l'ordine delle parti di un discorso con il quale si vuole convincere. Non è, questa, una citazione dal sapore erudito con la quale ci si vuole far belli, ma solo un modo per ricordare come gli interrogativi che ci poniamo oggi abbiano già avuto, secoli orsono, la migliore risposta che si potesse dare. Del resto anche il codice processuale, se lo si legge nelle sue parti migliori, aiuta non poco nella costruzione degli atti di parte e di quelli del giudice.

L'organizzazione del ragionamento garantisce la precisione e la chiarezza dell'argomentazione giuridica: come ricorda Schopenhauer, "*pochi scrivono come costruisce l'architetto, il quale prima ha abbozzato ed elaborato fin nei particolari il suo progetto; piuttosto la maggior parte scrive come si gioca a domino*", con un pezzo che si aggiunge all'altro, ora intenzionalmente, ora casualmente.

Nel ragionamento giuridico di matrice retorica, l'ordine retorico è fatto di esordio, narrazione, conferma ed epilogo.

L'"esordio", con l'elenco sintetico delle questioni che si intende discutere, è la parte iniziale, necessaria se l'esposizione sarà lunga e complessa, ma sempre consigliabile per aiutare il lettore. Negli atti giudiziari sempre più spesso si chiede che vengano enunciati sinteticamente gli argomenti che si andranno a trattare, o in ogni caso che venga fatto un indice dei temi affrontati.

La "narrazione" è l'esposizione dei fatti, la cui sequenza negli atti del primo grado è rimessa alla scelta di chi scrive.

Nei giudizi di impugnazione, invece, si prendono di solito le mosse dalla sentenza, visto che anche l'appello ha assunto ormai i caratteri della *revisio prioris instantiae*. Tuttavia i fatti di causa, anche dinanzi al giudice di legittimità, conservano una propria rilevanza, seppur sempre funzionale alla possibilità che il giudice colga le ragioni poste a fondamento delle censure sviluppate nella parte motiva. Una selezione dei fatti rilevanti, in appello e ancor più nel giudizio di cassazione, non necessita di molto spazio, ma non si può escludere che la complessità della vicenda narrata allunghi la parte narrativa.

La “confermazione” è l’esposizione degli argomenti; e poiché accade spesso che gli argomenti siano molti, occorre decidere “come” e “quando” introdurli.

Mentre il “quando” non è quasi mai rimesso alla scelta della parte, che non può riservarsi di introdurre argomenti nuovi perché l’aspirazione al “colpo di scena” deve fare i conti con le preclusioni del processo civile ordinario e ancor più di quello del lavoro (a maggior ragione nelle impugnazioni), il “come” dipende invece dalla strategia difensiva, e dalla risposta, tutta personale dell’autore, alla domanda se sia meglio premettere i motivi più forti o quelli più deboli.

Ci sono, anche in questo ambito, condizionamenti dati dalle regole del processo. Per esempio se si vuole imprimere alla decisione un ordine logico delle questioni all’interno della suddivisione rito-merito prevista dall’art. 276 c.p.c. (che pure la Cassazione tende a scavalcare), tenuto conto della possibilità che altrimenti il giudice decida la causa seguendo un ordine diverso, anche in base al principio della ragione più liquida.

L’“epilogo” rappresenta la conclusione del discorso, e al tempo stesso la richiesta rivolta al giudice: in ogni atto è necessario indicare le conclusioni, ovvero il provvedimento, di accertamento, di condanna o costitutivo, che si chiede al giudice di pronunciare (il cd. *petitum* processuale o oggetto immediato del giudizio).

5. In tutti gli atti di parte vi è un contenuto in qualche modo imposto, che va oltre la necessità delle conclusioni, sia pure in maniera diversa a seconda del tipo di atto.

L’esigenza della sintesi, dunque, deve fare i conti con i contenuti obbligati previsti dal codice di rito. Quello stesso codice che aiuta, se ben letto, ad organizzare il discorso giuridico, può condizionarne la lunghezza.

La citazione e il ricorso devono contenere, oltre agli elementi necessari ad individuare il giudice e le parti (e agli altri requisiti necessari alla *vocatio in ius*, nel caso della citazione), “*la determinazione dell’oggetto della domanda e l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni*”, nonché “*l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende avvalersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione*”. La comparsa di costituzione o la memoria difensiva devono contemplare le difese previste a pena di decadenza e la contestazione dei fatti avversari. Nel rito ordinario le memorie previste dall’art. 183, sesto comma, c.p.c., sono la sede dello *ius variandi* e dello *ius poenitendi* ancora consentiti e della formulazione delle istanze istruttorie e delle repliche. Gli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione debbono essere scritti in modo da consentire l’individuazione degli specifici capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi che li sorreggono. Sotto il profilo qualitativo, inoltre, debbono proporre “*lo sviluppo di un percorso logico alternativo*” a quello adottato dalla pronuncia di cui si chiede la riforma o la cassazione. La memoria ex art. 378 c.p.c. è destinata alla illustrazione e al chiarimento dei motivi d’impugnazione già proposti e alla confutazione, con argomenti contrapposti, delle tesi avversarie.

Per la gran parte di questi atti, già rispettando le prescrizioni del codice non sempre è facile coniugare la brevità con i requisiti richiesti dalle norme per la validità, l’ammissibilità o in ogni caso per il raggiungimento dello scopo dell’atto. Accade poi che chi scrive, anziché limitarsi ai contenuti espressamente previsti dal codice, quasi sempre ricominci da capo, anche per il timore che solo l’ultimo atto venga letto, aiutato in questo modo di procedere anche dall’uso delle macchine che facilitano la riproduzione dei testi degli atti precedenti.

Come evitare questi rischi?

Innanzitutto occorre un po' di fiducia reciproca tra i difensori e chi è chiamato a giudicare: quanto più gli atti di parte rispetteranno il principio di chiarezza e sinteticità, tanto più il giudice sarà invogliato a dedicare tempo allo studio di tutti gli atti del processo. Nel contempo, la

dimostrazione della conoscenza del fascicolo da parte del giudice porta il difensore a convincersi che ogni atto del processo venga letto.

In questo modo si dovrebbe evitare il fenomeno della ripetizione dei medesimi argomenti di atto in atto.

Quanto alla qualità del singolo atto, qualche volta è sufficiente rileggere con attenzione, magari ad alta voce, quello che si è scritto: se alla lunghezza dell'atto, dovuta ai contenuti imposti dal codice, si aggiunge la lunghezza eccessiva della frase, la fatica del lettore diventa doppia, e solo leggendo e rileggendo chi scrive può accorgersi della pesantezza del periodo.

L'uso appropriato del latino spesso facilita l'espressione dei concetti: la "*causa petendi*" e il "*petitum*" sono formule riassuntive di figure che altrimenti richiederebbero un numero elevato di parole, così come il riferimento ad una sanatoria operante *ex tunc*, anziché *ex nunc*, può aiutare a spiegare meglio il fenomeno della salvezza degli effetti della domanda. E gli esempi potrebbero moltiplicarsi.

Certo, bisogna evitare di non essere compresi: ma non è tanto l'uso del latino a produrre quest'effetto, quanto lo scrivere difficile e cervelotico di chi non ha chiaro quel che vuol dire.

Per capire se gli argomenti sono stati espressi in modo chiaro ed esauriente, e non solo nel rispetto delle esigenze della sintesi, il modo migliore è far leggere al cliente quello che si è scritto: del resto, è un dovere deontologico quello di "*fornire copia di tutti gli atti concernenti l'esecuzione del mandato in sede giudiziale*", "*ogni qualvolta [l'avvocato] ne venga richiesto*". E anche senza aspettare la richiesta del cliente, il confronto sul contenuto dell'atto è un modo di assolvere a quei doveri di informazione che l'art. 27 del Codice forense impone al professionista di rispettare.

L'importante è non pensare di dover alzare ad ogni costo il tono del discorso usando un linguaggio inutilmente incomprensibile: chiarito questo punto, il sapere tecnico deve rimanere tale e come tale richiede di essere espresso attraverso un linguaggio specialistico.

6. Ci sono però ulteriori ostacoli all'uso di un lessico più vicino a quello quotidiano e alla semplicità dello scrivere del diritto.

Nel costruire il ragionamento per iscritto, infatti, l'avvocato non deve soltanto saper mostrare con chiarezza, nel procedere della tesi, che quanto afferma discende senza incongruenze e senza salti dalle premesse, ma deve al tempo stesso rappresentare gli argomenti contrari alla tesi che intende respingere, indicando specificamente quali ragioni li confutino. E nel confronto col provvedimento del giudice gli si chiede di articolare una parte "volitiva" dell'impugnazione, che individui i capi di pronuncia impugnati, e insieme una componente "argomentativa", che confuti e contrasti, una per una, le ragioni addotte dalla sentenza che si vuole riformata o cassata.

Ecco che nel primo grado di giudizio, quando ancora il *thema probandum* non si è consolidato, il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. può influire sulla qualità del linguaggio utilizzato, oltre che sulla lunghezza dell'atto.

L'uso ripetuto di aggettivi come "supposto", "asserito", "presunto", che l'avvocato normalmente impiega perché avverte l'esigenza di evitare ammissioni implicite della tesi avversaria, rende il linguaggio rigido e faticoso; inoltre, l'atto è spesso appesantito dalla ripetizione di contestazioni già fatte in atti precedenti.

Per evitare il cattivo lessico o l'inutile ripetizione suggeriamo di riflettere sul fatto che in ogni caso non basta scrivere "*l'asserito credito avversario*" per contestarne i fatti costitutivi, dal momento che la contestazione, per escludere la *relevatio ab onere probandi*, dev'essere specifica, e accompagnata, se possibile, dall'allegazione di fatti contrari a quelli dedotti dalla controparte. Di conseguenza, qualche "supposto", "asserito", e "presunto" di troppo può essere eliminato senza alcun rimpianto. E ricordiamo che la contestazione che non venga ripetuta non

è affatto considerata “rinunciata”, o almeno non è questo che recita l’art. 115 c.p.c.: in altre parole, non è affatto necessario ripetere da un atto all’altro che *“si ribadiscono le contestazioni in precedenza svolte, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte”*.

Chi stigmatizza l’eccessiva lunghezza degli atti degli avvocati deve farsi però un esame di coscienza. Talvolta, infatti, è solo il timore di un’interpretazione troppo rigida delle regole processuali a produrre atti di parte illeggibili, per esempio perché infarciti con la trascrizione di altri atti processuali, di documenti e di contratti o di verbali delle udienze.

È quello che è accaduto col ricorso per cassazione, per il quale è stato necessario l’intervento del Primo presidente della Corte, insieme al Presidente del Consiglio nazionale forense, a ricordare che l’elefantiasi degli atti, originata dal timore dell’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, poteva essere evitata con una corretta applicazione degli artt. 366, n. 6, c.p.c. e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

Analogo effetto ha prodotto nel giudizio di appello la novella degli artt. 342 e 434 c.p.c.: una prescrizione dall’apparenza innocua, sulla necessità di indicare *“le parti del provvedimento di cui si chiede la riforma”*, che aveva unicamente l’obiettivo di ricordare che l’effetto devolutivo dell’appello si esprime attraverso i motivi dell’impugnazione, ha determinato un aumento quantitativo delle pagine degli atti di appello. Subito è invalsa nel foro la prassi di trascrivere all’interno della citazione o del ricorso tutti i passaggi della motivazione della pronuncia impugnata e di proporre quel progetto alternativo di sentenza che veniva richiesto dall’interpretazione giurisprudenziale più rigida delle norme, avvalorata dal parere del CSM del luglio 2012.

Sul punto è dovuta intervenire la Cassazione, escludendo, con la pronuncia a sezioni unite 16 novembre 2017, n. 27199, *“che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”*. Il che tranquillizza gli avvocati, ma non è sufficiente ad alleggerire gli atti, dato che la Corte continua a chiedere, e giustamente, che l’impugnazione *“contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni del primo giudice”*.

È evidente che finché si voleva che l’impugnazione consentisse alla Corte d’appello un’opera *“alquanto simile a un preciso e mirato intervento di “ritaglio” delle parti di sentenza di cui si imponga l’emendamento, con conseguente innesto ... delle parti modificate”*, come si leggeva fino a qualche tempo fa in alcune sentenze di appello, non si poteva pretendere la brevità dell’atto. Ma è altrettanto vero che anche la stesura di una impugnazione che deve svilupparsi *“con l’individuazione delle parti della pronuncia di cui si vuole la riforma, e di là su un puntuale confronto tra le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata e quelle dell’appellante che dovrebbero incrinare il fondamento logico-giuridico”*, richiede al difensore un esercizio costante di scrittura, perché non è sufficiente, alla stesura di un atto non solo sintetico ma anche esaustivo, uno studio attento della materia trattata.

Un altro elemento che incide sulla lunghezza degli atti è il ricorrere di ipotesi di connessione tra le cause.

Nei processi litisconsortili il processo è per sua natura “complicato” e questo è un altro fattore che determina una inevitabile lunghezza degli atti. In un’azione di responsabilità nei confronti di un numero elevato di convenuti, ad esempio, non è facile coniugare il rispetto della sintesi con la necessità che l’attore rispetti le regole sulla distribuzione degli oneri di allegazione e prova tra le parti del giudizio, e perciò specifici con puntualità gli addebiti che imputa a ciascuno e li correla con i pregiudizi di cui chiede il risarcimento.

7. È proprio per essere pronti ad affrontare i casi più difficili che occorre esercitarsi negli atti più semplici ad organizzare il ragionamento e a tradurlo in espressioni sintetiche e al tempo stesso efficaci.

Bisogna scongiurare il pericolo di imprigionare il linguaggio giuridico in “gabbie che tolgono l’anima alla scrittura”, e al tempo stesso evitare di scrivere atti che hanno perso il legame con la lingua di tutti i giorni.

Chi scrive di diritto deve tornare ad essere un letterato. Non arriverà ad uguagliare Piero Calamandrei o Salvatore Satta, ma non si dovrà più sentire ricordare ad ogni piè sospinto l’Azzeccagarbugli di manzoniana memoria.

Dovrà abbandonare il vezzo di far ricorso ad espressioni che gli danno il senso dell’appartenenza ad un consesso esclusivo, ma che significano poco o niente.

Come non ricordare le conclusioni gradate di cui parla Bruno Cavallone, quando riferisce di atti in cui *“dopo la principale e la subordinata ci sono quelle in via di ulteriore subordine e quelle in via di estremo subordine e salvo gravame, e ciò per la denegata ipotesi, o la non creduta ipotesi, che le conclusioni precedenti siano respinte”*? *“Al di là dell’estremo subordine – prosegue ironicamente l’Autore - si sconfinava nel sublime, o nella metafisica”*. Qualche volta, infatti, egli scrive, ho letto addirittura *“in aborrito subordine, o in follia ([che è come dire:] se anche il giudice impazzisse, almeno questo non me lo potrebbe negare)”*.

Sono espressioni, queste, che non solo non si accostano al linguaggio familiare, ma toccano punte di ridicolo.

Recuperata la parola facile, e la prosa ritmica (ché anche l’orecchio di chi legge, e non solo quello di chi ascolta l’oratore, vuole la sua parte), il difensore sarà insieme chiaro e sintetico quando, come già suggeriva Cicerone, scriverà *“come lo richiederà ciascun argomento: né esporrà in forma scheletrica argomenti vasti, né in forma povera argomenti solenni, o viceversa, ma la sua parola sarà corrispondente e proporzionata ad essi”*. Con buona pace di ogni prescrizione, a quel punto assolutamente inutile, di formati, margini e numeri di pagine dell’atto scritto.

#### Bibliografia essenziale:

- F. Bambi, *La chiarezza della lingua del diritto*, in *Quaderni fiorentini*, Milano, 2013
- G. Barone (a cura di), *Cicerone, L’oratore*, Milano, 1968
- R. Barthes, *La retorica antica*, Milano, 1972
- B. Cavallone, *La borsa di Miss Flite*, Milano, 2016
- A. Gentili, *Il diritto come discorso*, Milano, 2013
- B. Mortara Garavelli, *Manuale di retorica*, Milano, 1988
- A. Schopenhauer, *Sul mestiere dello scrittore e sullo stile*, Milano, 1993